

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 LUG. 2001

=====

ADDI' 17 LUG. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO - SAPONARO

DELIBERAZIONE N° 1050

OGGETTO: Realizzazione della Tangenziale alla  
alla S.S. n.7 "Appia" in corrispondenza del Comune Albano Aricciano e Genzano, 1° stralcio  
funzionale - perizia di variante - Autorizzazione alla maggior spesa.



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;  
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 346/71 ;  
VISTO il D.P.R 15 gennaio 1972 , n.8 ;  
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 , n.616 ;  
VISTO l'art. 23, comma 2, della legge regionale del 18.5.1992 n. 35 ;  
VISTA la circolare applicativa della citata legge regionale 35/92, al cap.IV, punto 5.4.4,  
VISTA la legge 475.1997 , n.127 ;  
VISTA la legge regionale 7.6.1999 , n.6 , art.19 ;  
VISTA la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni ;  
VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 ;  
VISTO il D.M. 19.4.2000 n.145 ;

PREMESSO che per quanto alla legge regionale 60/85 la "Tangenziale ai Castelli Romani" in Corrispondenza dei Comuni di Albano Ariccia e Genzano era parte di un programma di interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione Lazio con l'affidamento dei Lavori mediante "Appalto Concorso" ;


che detto appalto concorso veniva regolarmente espletato pervenendo all'individuazione del progetto-offerta presentato dall'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla BOCOGE Costruzioni Generali S.p.A. (già BONIFATI Costruzioni Generali S.p.A.) dalla SO.CO.STRA.MO s.r.l. , dalla I.CO.GI. S.p.A. (già IETTO S.p.A.) , dalla SETTE Costruzioni S.p.A., dalla IREF S.r.l. e dalla C.M.C. s.r.l. ;

che pertanto l'Amministrazione regionale, con delibera della G.R. n.1341~~4~~ del 27.12.1991 procedeva all'affidamento dei lavori del primo stralcio funzionale dell'opera di cui trattasi, più specificamente tra la progressiva 0+000 alla progressiva 2+320, con un'apposita convenzione che regolamentava i rapporti tra la menzionata A.T.I. aggiudicataria e la Regione Lazio, secondo un regime di tipo concessorio, demandando all'Impresa alcune funzioni proprie dell'Amministrazione committente: acquisizione pareri e nulla osta , espropriazioni , progettazione ecc. ;

che al riguardo veniva assunto un apposito impegno di spesa di L20.000.000.000 ;

che con l'attivazione della procedura espropriativa gli atti conseguenti sono stati oggetto di impugnativa presso il TAR Lazio; con ricorso anche al Consiglio di Stato, e che in relazione al contenzioso ingeneratosi ed alcune indicazioni rese dalle Strutture regionali competenti ivi compreso l'Ufficio ex art.7 della legge 1497/39, l'Amministrazione ordinò la redazione di una perizia di variante e suppletiva tesa a rimuovere le cause del contendere recependo tra l'altro le indicazioni espresse dai menzionati Uffici regionali;

che detta variante, come sopra prodotta, veniva sottoposta al definitivo parere per quanto all'art.7 della legge 1497/39 ed il competente Ufficio presso l'Assessorato Urbanistica e Casa con determinazione n.3181/13 del 31.7.1996 rendeva parere favorevole sulla progettazione in questione , limitatamente al tratto dalla progressiva 0+773 alla progressiva 2+316, escludendo quindi i primi 773m per i quali si chiedeva un nuovo approfondimento progettuale finalizzato ad un ulteriore miglioramento dell'impatto paesaggistico in particolare per quanto concerneva il viadotto ricadente nel tratto non autorizzato;



che pertanto veniva prodotta una nuova perizia di variante che modificava la precedente al fine di rendere compatibile l'intero tracciato con le prescrizioni di cui sopra in termini di livelletta e raccordi verticali ;

che detta progettazione, rimessa per il parere ai sensi dell'art.7 della legge 1497/39, non veniva ritenuta sufficientemente compensativa per il contenimento dell'impatto paesaggistico, tuttavia con determinazione n. 103/5 del 30.4.1999 dell'Assessore all'Urbanistica e Casa rendeva N.O. sull'intera opera prescrivendo ulteriori e ben definite modifiche al fine di contenere la lunghezza del viadotto in questione;

che nell'ottemperare alle varie prescrizioni è risultata modificata l'iniziale impostazione progettuale in termini tali da non garantire adeguata sicurezza nella circolazione secondo quanto alle raccomandazioni del C.N.R. in tema di costruzioni stradali, come rilevato dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale nella seduta del 27.3.2000 con parere n.4663;

che il Comitato Tecnico Consultivo Regionale, con lo stesso parere, suggeriva di ovviare a dette problematiche, nel rispetto delle prescrizioni rese dall'Ufficio ex Art.7 della legge 1497/39, mediante un adeguamento dei raccordi verticali e la creazione della necessaria visuale libera attraverso una maggiorazione delle aree di scavo in particolare in galleria, in altri termini mediante un notevole incremento di ogni lavorazione prevista nel progetto originario ;

che l'Amministrazione nel commissionare una nuova perizia di variante secondo le indicazioni rese dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale, di cui sopra, ha richiesto la suddivisione dell'iniziale stralcio funzionale in due parti, anche al fine di accelerare i tempi per una ripresa dei lavori;

che il progetto di variante relativo alla prima parte del primo stralcio funzionale, da progr.va 0+000 a progr.va 0+770, ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo Regionale nella seduta del 2 agosto 2000, parere n.4701, ed è stato approvato con determinazione del Direttore del Dipartimento n1572/7/E/1 del 4 ottobre 2000 , secondo il seguente quadro economico sommario :

A) **IMPORTO NETTO LAVORI :**

L. 17.616.325.974

B) **SOMME A DISPOSIZIONE :**

1) Per IVA sui lavori ( 20%\*A ) :

L. 3.523.265.195

2) Per spese gen. e tecn. (IVA comp.) :

L. 1.464.165.668

3) Per espropri:

L. 885.000.000

**TOTALE -B-**


L. 5.872.430.863

**TOTALE Generale L. 23.488.756.837**

che per quanto alla copertura della spesa relativa all' esecuzione di detta prima parte del primo stralcio veniva richiamata la delibera della G.R. n. 13414 del 27.12.1991 che al riguardo assumeva un impegno di spesa di L.20.000.000.000, attualmente fondi passivi perenti regolarmente ricogniti;

che su detta perizia di variante, 1^ parte del 1° stralcio funzionale, come sopra approvata, si è disposta la ripresa dei lavori ;

che successivamente si è fatto luogo alla progettazione della 2^ parte del 1° stralcio funzionale in questione, da progr.va 0+770 a progr.va 2+230, e che il Comitato tecnico Consultivo Regionale ha



reso parere favorevole su detta progettazione nella seduta del 27 febbraio 2001, parere n. 4743 per un importo lavori di L.40.107.042.989 ;

che il quadro economico sommario relativo a detto primo stralcio seconda parte risulta il seguente :

A) IMPORTO LAVORI :	L.40.107.042.989
B) SOMME A DISPOSIZIONE : IVA , spese generali e tecniche	L. 12.471.408.599
C) INDENNITA' di esproprio e di occupazione temporanea:	L. 2.000.000.000
<hr/>	
TOTALE Generale	L. 54.578.451.588

che secondo i quadri economici riportati il costo complessivo dell'intero 1° stralcio assomma a L. 78.067.208.430 e che pertanto il costo aggiuntivo rispetto all'iniziale impegno di spesa di L.20.000.000.000 risulta pari a L. 58.067.208.430 ;

RITENUTO di dover comunque procedere alla realizzazione dell'opera secondo le progettazioni di cui sopra ed i relativi quadri economici ;

CONSIDERATO che al riguardo occorre procedere all'autorizzazione della maggior spesa derivante dall'esecuzione delle progettazioni in questione ;

VISTA la precedente propria delibera n. 13414 del 27.12.1991;  
VISTO il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale n.4701 del 2 agosto 2000;  
VISTO il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale n. 4743 del 27 febbraio 2001;  
VISTO il bilancio della Regione Lazio al Cap. 31221, nella sua articolazione triennale;

all'unanimità

#### DELIBERA

di autorizzare la realizzazione della Tangenziale alla S.S. n.7 "Appia" in corrispondenza dei Comuni di Albano Ariccia e Genzano, 1° stralcio funzionale, secondo le progettazioni di cui ai pareri del Comitato Tecnico Consultivo Regionale n.4701 del 2 agosto 2000 e n.4743 del 27.2.2001, rispettivamente 1^ parte e 2^ parte , come in premessa meglio specificate;


di autorizzare il Direttore del competente Dipartimento regionale ad assumere gli ulteriori formali impegni di spesa occorrenti per la realizzazione dell'opera di cui trattasi dall'idoneo Cap. 31221 del bilancio della Regione Lazio, ripartendoli nel triennio 2001/2003, secondo gli importi in premessa riportati;

di autorizzare altresì il medesimo Direttore di Dipartimento a perfezionare tutti gli atti necessari alla cantierizzazione dei lavori relativi alla 2^ parte di detto primo stralcio funzionale dell'opera di cui trattasi, secondo gli elaborati di cui al richiamato parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale n.4743 del 27.2.2001.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 27.5.1997 , n.127.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



19 LUG. 2001